AD MAXIMUM
AUDITING & CONSULTING S.R.L. SB
Società di revisione ed organizzazione aziendale

Piazzetta Modin, 12 - 35129 PADOVA Tel. 049 8933162 - P.IVA e C.F. 00007890288
info@admaximumsrl.it

CIRCOLARE N. 37 DEL 21.10.2026

INTERESSI FISCALI: RAVVEDIMENTO INDEDUCIBILE, CONCILIAZIONE SÌ

Ai fini Ires, l'Agenzia delle Entrate distingue tra interessi da ravvedimento, sempre indeducibili, e interessi da conciliazione giudiziale, deducibili e fuori dal perimetro dell'art. 96 del Tuir (risposta a interpello n. 185/2026).
Con la risposta all'interpello 15.10.2026, n. 185 l'Agenzia delle Entrate ha preso posizione su una questione che riguarda la generalità dei contribuenti che regolarizzano la propria posizione fiscale o definiscono un accertamento in via transattiva, ovvero la deducibilità, ai fini Ires, degli interessi passivi corrisposti rispettivamente in sede di conciliazione giudiziale e di ravvedimento operoso, alla luce dei limiti posti dall'art. 96 del Tuir al monitoraggio degli interessi passivi tramite il Rol.

Il caso esaminato ha riguardato gli interessi versati in conciliazione giudiziale e in ravvedimento operoso per più periodi d'imposta consecutivi, ma la soluzione fornita ha una portata di carattere generale. Con riferimento agli interessi da conciliazione giudiziale, l'Agenzia ha confermato l'orientamento già espresso con le risposte a interpello nn. 541/2022 e 172/2024, e riconosciuto che gli stessi:

- hanno una funzione compensativa del ritardo nell'esazione dei tributi;
- pur essendo collegati al tardivo pagamento, devono essere valutati autonomamente ai fini della determinazione del reddito;
- in assenza di una norma che ne preveda l'indeducibilità e non rientrando nel perimetro applicativo dell'art. 96 del Tuir (poiché non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria), sono deducibili secondo le regole ordinarie.

Per gli interessi da ravvedimento operoso la conclusione è stata opposta. Com'è noto, l'istituto del ravvedimento impone, in caso di regolarizzazione spontanea, il versamento di interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Secondo l'Agenzia, questi interessi rappresentano una forma generalizzata di risarcimento del danno da ritardato adempimento (in linea con la risalente C.M. n. 180/E/1998) e nascono da un inadempimento imputabile allo stesso contribuente. Proprio questa origine li colloca in un rapporto di stretta accessorietà con l'obbligazione principale di pagamento del tributo, facendo loro condividere il medesimo regime fiscale, ovvero l'indeducibilità. La risposta ha richiamato sul punto la Cassazione n. 28740/2022, secondo cui gli interessi moratori da ritardato pagamento hanno funzione risarcitoria, si pongono in termini di accessorietà rispetto al tributo e ne assumono la stessa disciplina di non deducibilità.

Stante quanto sopra, **l'Agenzia ha quindi escluso l'estensione del ragionamento compensativo espresso per la conciliazione e per l'accertamento con adesione.** Il punto di maggiore interesse pratico sta proprio nel criterio adottato per distinguere le 2 fattispecie (che a un primo sguardo potrebbero sembrare equivalenti, trattandosi in entrambi i casi di interessi collegati al ritardato versamento di un tributo): **ciò che fa la differenza, secondo l'Agenzia, non è il dato oggettivo del ritardo, ma la causa che lo origina.** Infatti:

- quando il ritardo nasce da una **definizione concordata con l'Amministrazione,** l'interesse compensa il tempo trascorso prima dell'incasso e resta una componente negativa autonoma;
- quando il ritardo deriva da un **inadempimento del contribuente poi sanato spontaneamente,** l'interesse assume natura risarcitoria e segue le sorti del tributo stesso.

Questa distinzione impone, nella pratica, di tenere separati la contabilizzazione e il trattamento fiscale degli interessi a seconda del canale attraverso cui la posizione debitoria viene definita, poiché 2 importi economicamente simili (entrambi riconducibili a un pagamento tardivo di imposte) finiscono per ricevere un trattamento fiscale opposto secondo che derivino da un ravvedimento spontaneo oppure da una conciliazione giudiziale o da un accertamento con adesione.